

PA 0077



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

PC

Data - 7 APR. 2009

Protocollo N° 191036/59.05/D.500.011 Allegati N° 1/1

Oggetto Leggi n. 1/90 e n. 174/05. Requisiti di accesso all'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore. Attestati di qualifica e di abilitazione professionale. Nota informativa.

Comune di Jesolo
Ente: C_C388 AOO: 00800001
Prot: (A) 2009/0022186 del 17/04/09
Class: 1103



CITTA' DI JESOLO
U.O. PROTOCOLLO
14 APR. 2009
ARRIVATO

A tutti i Comuni del Veneto
Loro sedi

All'A.N.C.I. Veneto
Via Rossi, 35
35030 Rubano (PD)

Alla Confartigianato del Veneto
Via Volta, 38
30175 Marghera-Venezia

Alla CNA regionale
Via della Pila 3/B int. 1
30175 Marghera-Venezia

Alla CASA regionale
Viale delle industrie 19/c/11
30175 Marghera-Venezia

e p.c. alla Direzione Formazione
Via Allegri, 29
30174 Mestre- Venezia

Com'è noto, con l'entrata in vigore del D.L. n. 7/2007, come convertito dalla legge n. 40/2007, si è attuata la liberalizzazione dell'attività di estetista e di acconciatore e superato il regime autorizzatorio che sino a quel momento aveva caratterizzato il settore. In particolare, alla sostituzione dell'autorizzazione con la dichiarazione di inizio attività è conseguita la necessità per il comune di valutare il possesso dei requisiti professionali in capo al dichiarante. Al riguardo, si ricorda che sia l'estetista che l'acconciatore, in virtù delle leggi n. 1/90 e n. 174/05, costituiscono figure professionali alle quali è possibile accedere solo in seguito ad uno specifico esame al cui superamento consegue l'abilitazione professionale. Per entrambe le figure professio-

Direzione Artigianato
Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041-2795891 - fax 041-2795894
E-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it



nali l'esame può essere preceduto da un periodo di inserimento lavorativo, integrato da un corso di formazione teorica, oppure da un percorso di tipo esclusivamente formativo.

Ciò premesso, si sono riscontrate delle difficoltà nell'individuare i diversi percorsi formativi e lavorativi - formativi abilitanti all'esercizio autonomo dell'attività di estetista o di acconciatore, soprattutto con riferimento alle qualifiche di **"Operatore del benessere: estetista"** e di **"Operatore del benessere: acconciatore"**. Trattasi, di qualifiche rilasciate dalla Regione al termine di percorsi triennali di istruzione formazione le quali, preme segnalare, **non costituiscono titolo idoneo all'esercizio autonomo delle suddette attività** in quanto finalizzate all'esercizio dell'attività dipendente di estetista o di acconciatore. In particolare, le qualifiche in questione consentono esclusivamente:

- 1) l'accesso ai corsi di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di "estetista" o di "acconciatore";
- 2) l'inserimento lavorativo come dipendente presso un'impresa di estetica o di acconciatura.

Proprio per rendere più agevole il lavoro di verifica in capo al dichiarante della necessaria abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di estetista o di acconciatore, sono state predisposte le allegate tabelle riassuntive dei requisiti di accesso, comprensive dei modelli di attestato di qualifica o di abilitazione rilasciati dalla Regione nel corso degli anni. Tali tabelle saranno visionabili anche nel sito internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it) alle voci "economia/attività produttive/artigianato/commissione regionale artigianato/consulta la normativa/estetisti e acconciatori" e "servizi alla persona/formazione e lavoro/spazio operatori/attività regionale/estetica e acconciatura".

Si fa presente, infine, che la struttura competente per eventuali controlli sulla veridicità degli attestati è la Direzione Formazione – Ufficio Attività libere.

Cordiali saluti.

II DIRIGENTE REGIONALE

Vittorio Scrocco

Referenti istruttoria:

D.ssa Adanella Peron (tel 0412795823)

Dirigente Servizio disciplina attività artigiane e politiche per l'artigianato

ESTETISTA

1) requisiti di accesso ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 1/90 e art. 4, comma 2 l.r. n. 29/01 (a decorrere dal 20 gennaio 1990, data di entrata in vigore della legge n. 1/90):

- a) frequenza di uno specifico corso regionale di qualificazione finalizzato all'avvio all'attività dipendente di estetista di durata biennale (900 ore annue - complessive 1900 ore). Il corso è seguito da un esame finale al cui superamento consegue il rilascio **dell'attestato di qualifica professionale biennale (Allegato A) (Questo attestato non rappresenta titolo per avviare autonomamente l'attività di Estetista. Sino all'anno 2007 questo attestato era denominato "Attestato di qualifica professionale" e riportava sul retro il richiamo all'articolo 1, comma 2 lettera a) della l.r. 29/91).**

+

frequenza del corso di specializzazione di durata annuale (900 ore) a cui possono accedere soltanto i soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'Allegato A. Il corso è seguito da un esame finale al cui superamento consegue il rilascio **dell'attestato di abilitazione professionale di Estetista (Allegato B) (Questo attestato costituisce titolo idoneo per avviare autonomamente l'attività di Estetista. Sino all'anno 2007 questo attestato era denominato "Attestato di qualifica professionale" e riportava sul retro il richiamo all'articolo 1, comma 2 lettera b) della l.r. 29/91).**

oppure

Il corso di specializzazione può essere sostituito da un anno di esperienza lavorativa in un'impresa di estetista cui segue l'esame teorico-pratico al cui superamento consegue il rilascio **del diploma di abilitazione professionale di Estetista (Allegato C) (Questo attestato costituisce titolo idoneo per avviare autonomamente l'attività di Estetista. A partire dal 2009 sarà denominato Attestato di abilitazione professionale di estetista).**

- b) Apprendistato presso un'impresa di estetista + 1 anno di lavoro qualificato a tempo pieno presso un'impresa di estetista o uno studio medico specializzato con prestazioni estetiche + frequenza di uno specifico corso regionale di formazione teorica della durata di 300 ore. Il corso è seguito da un esame finale al cui superamento consegue il rilascio **dell'attestato di abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di Estetista (Allegato D) (Questo attestato costituisce titolo idoneo per avviare autonomamente l'attività di Estetista).**
- c) 3 anni di lavoro qualificato a tempo pieno presso un'impresa di estetista + frequenza di uno specifico corso regionale di formazione teorica della durata di 300 ore. Il corso è seguito da un esame finale al cui superamento consegue il rilascio **dell'attestato di abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di Estetista (Allegato D) (Questo attestato costituisce titolo idoneo per avviare autonomamente l'attività di Estetista).**
- d) frequenza di un percorso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale (1100 ore annue – complessive 3.200 ore), in assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione formazione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in possesso di licenza media, che scelgono di continuare gli studi nella formazione

professionale). Al superamento delle prove finali consegue il rilascio **dell'attestato di qualifica professionale triennale "Operatore del Benessere": Estetista (Allegato E)** (Questo attestato non rappresenta titolo per avviare autonomamente l'attività di Estetista).

+

frequenza del corso di specializzazione di durata annuale (900 ore). Il corso è seguito da un esame finale al cui superamento consegue il rilascio **dell'attestato di abilitazione professionale all'esercizio dell'attività di Estetista (Allegato B)** (questo attestato costituisce titolo idoneo per avviare autonomamente l'attività di Estetista).

oppure

Il corso di specializzazione può essere sostituito da un anno di esperienza lavorativa in un'impresa di estetista cui segue l'esame teorico-pratico al cui superamento consegue il rilascio **del diploma di abilitazione professionale di Estetista (Allegato C)** (Questo attestato costituisce titolo idoneo per avviare autonomamente l'attività di Estetista. A partire dal 2009 sarà denominato **Attestato di abilitazione professionale di estetista**).

2) requisiti di accesso ai sensi dell'art. 8, commi 4, 5, 6 e 7 della legge n. 1/90 e art. 4, comma 2 l.r. n. 29/01 (limitatamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge n. 1/90 erano in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 citato):

- e) possesso di attestati di qualifica all'esercizio dell'attività di **estetista generale (non sono valide le qualifiche parziali come quelle di truccatore, viso, corpo, manicure, pedicure estetico, ecc.) conseguiti prima** dell'entrata in vigore della legge n. 1/90 (vale a dire **prima del 20 gennaio 1990**) in seguito alla frequenza di corsi di scuole professionali autorizzati o riconosciuti dallo Stato o dalla Regione (per il Veneto si tratta, sino al 1982, essenzialmente degli attestati di qualifica A.F. Estetista relativi a corsi della durata di nove mesi – 900 ore riconosciuti dalla Regione e, successivamente, degli attestati di qualifica di estetista conseguiti, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78, a conclusione di corsi di durata biennale (2.000 ore) riconosciuti dalla Regione (**Allegati F e G**). **(Questi attestati costituiscono titoli idonei per avviare autonomamente l'attività di estetista).**
- f) ai soggetti di cui alla lettera e) sono stati equiparati con DGRV n. 1134 del 22 febbraio 1991 coloro che alla data del 22.02.1991 stavano frequentando corsi riconosciuti dalla Regione non ancora conclusi, **con esclusione degli iscritti ai corsi iniziati con l'anno formativo 1990/1991 (Di conseguenza, costituiscono titolo idoneo per avviare autonomamente l'attività di estetista anche gli attestati rilasciati al termine del biennio formativo 1989/1990).**
- g) possesso di attestati di qualifica professionale di **estetista generale (non sono valide le qualifiche parziali come quelle di truccatore, viso, corpo, manicure, pedicure estetico, ecc.)** conseguiti prima del 1° aprile 1972 (data di trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di formazione professionale – DPR n. 10/1972) conseguiti al termine di corsi riconosciuti o autorizzati dallo Stato (**gli attestati riportano sul frontespizio il simbolo della Repubblica Italiana e la dicitura: Ministero della Pubblica Istruzione**). **(Questi attestati costituiscono titoli idonei per avviare autonomamente l'attività di Estetista).**

A



ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Vocational training certificate / Attestation de qualification professionnelle / Berufsbezeichnungenzeugnis

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA / Qualification level denomination / Denomination de la qualification / Qualifizierungsbezeichnung

ESTETISTA

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE / Qualification level / Niveau de qualification / Qualifizierungsniveau

Conferito al Candidato

Awarded to candidate / Attribué au candidat / Entgelt dem Bewerber

(Cognome/Surname/ Nom/Familiennamen) / (Name/Name/Präname/Namen)

NATO/A / Born in / No a / Geboren in

Il. / On / Le / Am

ENFEO STRUTTURA FORMATIVA / Vocational training structure-organization / Organisation ou structure de formation / Berufsausbildungsanstalt oder -gerichte

SEDE / Town / Lieu / Sitz

Venezia, li

Direzione Regionale Formazione / IL DIRIGENTE REGIONALE

n°

Al sensi della legge 845/78 art. 14

5.4 - TIROCINIO PRATICO / Practical Apprenticeship / Stage Pratique / Praktische Ausbildung / DURATA (espresso in ore) / Length (in hours) / Durée (exprimé en heures) / Dauer (in Stunden bzw. in Tagen)

1. 2. 3. 4. NOMI E PILE ORGANIZZATIVE / Name of the organization / Nom de l'organisation / Name der Organisation

SEDE DI SVOLGIMENTO / Location of apprenticeship / Lieu d'apprentissage / Ort der Lehre

5.5 - ALTRE ESPERIENZE PRATICHE / Other practical experiences / Autres expériences pratiques / Andere praktische Erfahrungen

DURATA (espresso in ore) / Length (in hours) / Durée (exprimé en heures) / Dauer (in Stunden bzw. in Tagen)

MODALITÀ / Conditions / Modalités / Modalität

6 - TIPO DI PROVE DI VALUTAZIONE FINALE / Final valuation tests / Type d'épreuves d'évaluation finale / Art der Abschlussprüfungen

COLLOQUIO / Oral / Entretien / Gespräch

PROVE SCRITTE / Written / Épreuves écrites / Schriftliche Prüfungsarbeiten

PROVA PRATICA O SIMULATA / Practical / Épreuve pratique ou simulation

ALTRO / Other / Autre / Andere

7 - ANNOTAZIONI INTEGRATIVE / Other comments / Notes Complémentaires / Ergänzende Bemerkungen

COG ENTE COD INTERVENTO TIPOLOGIA ANNO FORMATIVO AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO DECRETI DIRIGENZIALE N. DEL ALTRO / Other / Autres / Anderes

B



ATTESTATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Vocational training certificate / Attestation de qualification professionnelle / Berufsbezeichnungszugweis

DENOMINAZIONE DELLA ABILITAZIONE / Qualification level denomination / Denomination de la qualification / Qualifizierungsbezeichnung

ESTETISTA

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE / Qualification level / Niveau de qualification / Qualifizierungsniveau

FORMAZIONE SUPERIORE

Conferito al Candidato

Awarded to candidate / Attribué au candidat / Erteilt dem Bewerber

(Cognome/Surname/Nom) (NOME/Name/Präsenzname)

NATO/AA / Born in / NKA / Geboren in

Il. / On / Le / Am

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA / Vocational training structure-organization / Organisation ou structure de formation / Berufsausbildungsanstalt oder -gefuge

SEDE / Town / Lieu / Sitz

Venezia, li

Direzione Regionale Istruzione II DIRREG/INF.REGIONAL

n°

Atsena della legge 845/78 art. 14

5.4 - TIROCINIO PRATICO / Practical Apprenticeship / Stage Pratique / Praktische Ausbildung DURATA (espresso in ore) / Length (in hours) / Durée (exprimé en heures) / Dauer (in Stunden berechnet)

1 2 3 4

NUMERO DELL'ORGANIZZAZIONE / Name of the organization / Nom de l'organisation / Name der Organisation

1 2 3 4

SEDE DI SVOLGIMENTO / Location of apprenticeship / Lieu d'apprentissage / Ort der Lehre

1 2 3 4

5.5 - ALTRE ESPERIENZE PRATICHE / Other practical experiences / Autres expériences pratiques / Andere praktische Erfahrungen DURATA (espresso in ore) / Length (in hours) / Durée (exprimé en heures) / Dauer (in Stunden berechnet)

1 2 3

MODALITÀ / Conditions / Modalités / Modalität

1 2 3

6 - TIPO DI PROVE DI VALUTAZIONE FINALE / Final valuation tests / Type d'épreuves d'évaluation finale / Art der Abschlussprüfungen

COLLOQUIO / Oral / Entretien / Gespräch

PROVE SCRITTE / Written / Épreuves écrites / Schriftliche Prüfungsarbeiten

PROVA PRATICA O SIMULATA / Practical / Épreuve pratique ou simulation

ALTRI / Other / Autre / Andere

7 - ANNOTAZIONI INTEGRATIVE / Other comments / Notes Complémentaires / Ergänzende Bemerkungen

COD. ENTE COD. INTERVENTO TIPOLOGIA F.S/SPE ANNO FORMATIVO

AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO DELIBERAZIONE DI GIUNTA

ALTRI / Other / Autre / Autres

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
QUATTORDICIMILIO
GENERATO
00029629 00005F03 NORMM001
00014126 08/01/2008 12:38:47
0001-00009 190C9D0Z660Z70AF
IDENTIFICATIVO 01081270040103



REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE
Direzione Regionale Formazione

Diploma di abilitazione all'esercizio dell'attività di Estetista

Il presente attestato è rilasciato ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) della Legge 4 gennaio 1990, n. 1
L'utilizzo del laser (qualunque tipologia) nell'attività di estetica è riservata a personale medico (Parere dell'Istituto
Superiore di Sanità del 07/03/2005 n. 12482).

RILASCIATO A

(Cognome e Nome)

NATO/A A
IL

CHE HA SUPERATO L'ESAME PREVISTO NELL'ANNO 2008 AUTORIZZATO DALLA REGIONE VENETO,
CON DECRETO DEL DIRIGENTE REGIONALE DELLA FORMAZIONE N. 660 DEL 8 LUGLIO 2008.

Venezia-Mestre, li 04 NOV. 2008

Il Presidente
della Commissione d'esame
Luigina Stramazzone

Luigina Stramazzone

Direzione Regionale Formazione
IL DIRIGENTE REGIONALE
Dott. Santo Romano

Santo Romano



REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE
Direzione Regionale Formazione

Attestato di abilitazione all'esercizio dell'attività di Estetista

Il presente attestato è rilasciato ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b) della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
L'utilizzo del laser (qualunque tipologia) nell'attività di estetica è riservato a personale medico (Parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 07/03/05 n. 12482)

RILASCIATO A

(Cognome e Nome)

NATO/A A

IL

CHE HA SUPERATO L'ESAME PREVISTO NELL'ANNO _____ AL TERMINE DELL'INTERVENTO DI
FORMAZIONE TEORICA N. _____ DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA,
DELLA DURATA DI N. 300 ORE AUTORIZZATO DALLA REGIONE VENETO, CON _____ N. _____ DEL

CODICE ENTE

ENTE GESTORE

SEDE INTERVENTO

Venezia, li

Il Presidente
Della Commissione d'esame

Direzione Regionale Formazione
IL DIRIGENTE REGIONALE

n°

6.2 - TIROCINIO / Apprenticeship training / Stage / Lehre und praktische Ausbildung
 DURATA (in ore) / Length (in hours) / Duree (en heures) / Dauer (in Stunden)

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

SEDE DI SVOLGIMENTO / Place of apprenticeship training / Lieu d'apprentissage / Ort und Sitz der Lehre

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

6.3 - ALTRE ESPERIENZE PRATICHE / Other practical experiences / Expériences pratiques alternatives / Andere praktische Erfahrungen
 DURATA (in ore) / Length (in hours) / Duree (in heures) / Dauer (in Stunden)

1. _____ 2. _____ 3. _____

CONTESTI DI ATTIVAZIONE / Context / Contexte / Kontext

1. _____ 2. _____ 3. _____

7 - TIRO DI PROVE DI VALUTAZIONE FINALE / Final evaluation tests / Type d'épreuves d'évaluation finale / Typologie der Abschlussprüfungen

CON COCURE / Oral exam / Entretien / Kolloquium (mündlich)

PROVE SCRITTE / Written test / Epreuves écrites / Schriftliche Prüfungen

PROVA PRATICA O SIMULAZIONE / Practical test or simulation / Epreuve pratique ou simulation

ALTRO / Other / Autres / Anderes

8 - ANNOTAZIONI INFERIANE / Other comments / Notes Complémentaires / Ergänzende Bemerkungen

COC ENTE _____ COA INTERVENTO _____ TIPOLOGIA FISCALITÄ _____ ANNO ESAMINATIVO _____
 AUTORIZZAZIONE CON PROVVEDIMENTO _____ DIRETTORE DIDATTICO _____ N. _____ DEL _____
 AUTORE / Other / Autres / Anderes _____



REGIONE DEL VENETO

ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Vocational training certificate
 Attestation de qualification professionnelle
 Berufszweckbildungszertifikat

Conseguito in
 Achieved in / Obtained in / Erreichte in

PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

EXPERIMENTAL COURSES OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
 COURS EXPERIMENTAL DE EDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE
 EXPERIMENTELLE WEGE IN BERUFZWECKBILDUNGSSYSTEMEN

CONFERENZA STATO REGIONI, CITTÀ E AUTONOMIE LOCALI - ACCORDO QUADRO 19 QUORNO 2003

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA / Qualification level denominative / L'attribution de la qualification / Qualifizierungszweckbildung

OPERATORE DEL BREVESSENE I ESTETISTA

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE / Qualification level / Niveau de qualification / Qualifizierungsniveau

FORMAZIONE INIZIALE

Europeo: Secondo livello (Decisione del Consiglio 85/369/CEE)
 European level: Second level (Council Decision 85/369/EEC)
 Au niveau européen: Second niveau (Decision du Conseil 85/369/CEE)
 Auf europäischer Ebene: Zweites niveau (Entscheidung des Rates 85/369/CEE)

Aspirante candidato / Aspirant au candidat / Ebn Kandidat aspirant

Contributo al Candidato

NATO / a / Born in / Né / a / Geboren in _____
 (Cognome/Name/Nauch/Nachname) _____ (Nome/Name/Prénom/Prénom)

IL / On / Le / Am _____

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA / Vocational Training Institution / Formation Provider / Organisation ou structure de formation / Bildungsinstitut oder Bildungsträger

SEDE / Place / Lieu / Sitz _____
 Venezia, II _____

Direzione Regionale Formazione
 IL DIRETTORE REGIONALE _____

Al sensi della legge 845/78
 In accordance with Law n. 845/78
 Au présent attesté en vertu de la loi n. 845/78
 This certificate is issued in accordance with Law n. 845/78

(E)

F)

REGIONE DEL VENETO
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LAVORATORI

Ente gestore: **ENIPLA**

ENTE NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Prot. N. _____ (Costituito a norma della Legge 264 del 29 Aprile 1949)

Data 1-3-1978

ATTESTATO
DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Si attesta che la Signora _____
nata a _____ il _____ ha frequentato
nell'anno 75/78 il corso n. 113/VR ESTETISTA
riconosciuto dalla Regione, nell'ambito del programma di formazione
professionale dei lavoratori, ed ha superato con esito positivo le prove
finali di esame conseguendo la qualifica di:

E S T E T I S T A

Il presente attestato, valido agli effetti dell'art. 1 della Legge 14-11-67
n. 1146, viene rilasciato a conclusione del ciclo di preparazione
professionale della durata 9 MESI IN 900 ORE

Verona, li 12/8/78

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTORE DEL CENTRO



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Per la validazione ai fini della registrazione all'Ufficio di Collocamento della qualifica conseguita.



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO

IL DIRETTORE
(Dott. Salvatore ...)

[Handwritten signature]



REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE

Dipartimento per i Servizi Formativi

ENTE GESTORE **ENIPA - Sede Regionale Istruzione Professionale Laboratori**
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE **Solitario - Surik - Stradone Porto Polio 2 - Biadene**

Attestato di Qualifica Professionale

Si attesta che **[redacted]** nato a **[redacted]** il **[redacted]**

ha concluso nell'anno formativo 1983/84 un ciclo di preparazione professionale della durata di **anni due** ed ha superato,

con esito positivo, le prove finali d'esame del corso N° **79/NR/II - 9/R** riconosciuto dalla Regione, ai sensi e per gli effetti della Legge


Regionale n. 59 del 13 settembre 1978, conseguendo la **qualifica** di **ESTETISTA**

Il presente attestato viene rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 1978 n° 845 ed è valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento con la qualifica conseguita e costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Biadene il **11-7-1984**

ENTE GESTORE
Centro di Formazione Professionale
Il DIRETTORE

[Handwritten signature]



GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Dipartimento per i Servizi Formativi
Il DIRETTORE
[Handwritten signature]

(5)

ACCONCIATORE

1) requisiti di accesso ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 174/05 (a decorrere dal 17 settembre 2005, data di entrata in vigore della legge 174/05):

- a) frequenza di uno specifico corso regionale di qualificazione finalizzato all'avvio all'attività dipendente di acconciatore di durata biennale (990 ore annue - complessive 1980 ore). Il corso è seguito da un esame finale al cui superamento consegue il rilascio **dell'attestato di qualifica professionale biennale (Allegato A) (Questo attestato non rappresenta titolo per avviare autonomamente l'attività di Acconciatore).**

+

frequenza del corso di specializzazione di durata annuale (990 ore) a cui possono accedere soltanto i soggetti in possesso dell'attestato di qualifica di cui all'Allegato A. Il corso è seguito da un esame finale al cui superamento consegue il rilascio **dell'attestato di abilitazione professionale di Acconciatore (Allegato B) (Questo attestato costituisce titolo idoneo per avviare autonomamente l'attività di Acconciatore).**

oppure

Il corso di specializzazione può essere sostituito da un anno di esperienza lavorativa (da effettuare nell'arco di due anni) in un'impresa di acconciatura cui segue l'esame teorico-pratico al cui superamento consegue il rilascio **dell'attestato di abilitazione professionale di Acconciatore (L'esame verrà svolto per la prima volta nel 2010, pertanto il modello di attestato verrà predisposto in tale sede). (Questo attestato costituisce, comunque, titolo idoneo per avviare autonomamente l'attività di Acconciatore).**

- b) apprendistato presso un'impresa di acconciatura + 1 anno di lavoro qualificato a tempo pieno (da effettuare nell'arco di due anni) presso un'impresa di acconciatura + frequenza di uno specifico corso regionale di formazione teorica della durata di 350 ore. Il corso è seguito da un esame finale al cui superamento consegue il rilascio **dell'attestato di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di Acconciatore (Allegato C) (Questo attestato costituisce titolo idoneo per avviare autonomamente l'attività di Acconciatore).**
- c) 3 anni di lavoro qualificato a tempo pieno (da effettuare nell'arco di cinque anni) presso un'impresa di acconciatura + frequenza di uno specifico corso regionale di formazione teorica della durata di 350 ore. Il corso è seguito da un esame finale al cui superamento consegue il rilascio **dell'attestato di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di Acconciatore (Allegato C) (Questo attestato costituisce titolo idoneo per avviare autonomamente l'attività di Acconciatore).**
- d) frequenza di un percorso sperimentale di istruzione e formazione professionale di durata triennale (1100 ore annue – complessive 3.200 ore), in assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'istruzione formazione (riservato ai giovani di età compresa tra i 14 e i 18 anni, in possesso di licenza media, che scelgono di continuare gli studi nella formazione professionale). Al superamento delle prove finali consegue il rilascio **dell'attestato di qualifica professionale triennale "Operatore del Benessere": Acconciatore (Allegato D) (Questo attestato non rappresenta titolo per avviare autonomamente l'attività di Acconciatore).**

+

frequenza del corso di specializzazione di durata annuale (990 ore). Il corso è seguito da un esame finale al cui superamento consegue il rilascio **dell'attestato di abilitazione professionale di Acconciatore (Allegato B) (questo attestato costituisce titolo idoneo per avviare autonomamente l'attività di Acconciatore).**

oppure

il corso di specializzazione può essere sostituito da un anno di esperienza lavorativa (da effettuare nell'arco di due anni) in un'impresa di acconciatura cui segue l'esame teorico-pratico al cui superamento consegue il rilascio **dell'attestato di abilitazione professionale di Acconciatore (L'esame verrà svolto per la prima volta nel 2010, pertanto il modello di attestato verrà predisposto in tale sede). (Questo attestato costituisce, comunque, titolo idoneo per avviare autonomamente l'attività di Acconciatore).**

2) requisiti di accesso ai sensi dell'art. 6, commi 5, lettera b) e 6 della legge n. 174/05 (limitatamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge n. 174/05 erano in possesso della qualifica di barbiere o avevano maturato un'esperienza lavorativa qualificata non inferiore a tre anni in un'impresa di barbiere):

e) frequenza dello specifico corso di riqualificazione professionale della durata di 350 ore. Il corso è seguito da un esame finale al cui superamento consegue il rilascio **dell'attestato di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di Acconciatore (Allegato C) (Questo attestato costituisce titolo idoneo per avviare autonomamente l'attività di Acconciatore).**

3) requisiti di accesso ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 della legge n. 174/05 (limitatamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore della legge n. 174/05 erano in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere per uomo/donna):

f) possesso di attestato di qualifica professionale A.F. parrucchiere per uomo/donna relativo a corsi della durata di nove mesi – 900 ore riconosciuti dalla Regione. Tale attestato è stato rilasciato sino al 1982 (anno formativo 1981-1982). **(Allegato E). (Questo attestato costituisce titolo idoneo per avviare autonomamente l'attività di Acconciatore).**

g) possesso di attestato di qualifica professionale parrucchiere per uomo/donna conseguito al termine di corsi di durata biennale (2.000 ore) riconosciuti dalla Regione e disciplinati con DGR n. 6233 del 17 novembre 1981. Tali attestati sono stati rilasciati a partire dal 1984 (biennio formativo 1983-1984) sino al 2008 (biennio formativo 2006-2008), così come previsto dalla DGR n. 1272/07. **(Allegato F). (Questo attestato costituisce titolo idoneo per avviare autonomamente l'attività di Acconciatore).**

- h) possesso di attestati di qualifica professionale di parrucchiere per uomo/donna conseguiti prima del 1° aprile 1972 (data di trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di formazione professionale – DPR n. 10/1972) conseguiti al termine di corsi riconosciuti o autorizzati dallo Stato (gli attestati riportano sul frontespizio il simbolo della Repubblica Italiana e la dicitura: Ministero della Pubblica Istruzione). (Questi attestati costituiscono titoli idonei per avviare autonomamente l'attività di Acconciatore).**

A



ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Vocational training certificate / Attestation de qualification professionnelle / Berufsbezeichnungszugangs

DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA / Qualification level denomination / Denomination de la qualification / Qualifizierungsbezeichnung

ACCONCIATORE

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE / Qualification level / Niveau de qualification / Qualifizierungsniveau

Conferito al Candidato

Awarded to candidate / Attribue au candidat / Erteilt dem Bewerber

Cognome/Surname / Nom / Familienname / (Nome/Name/Prénom/Name)

NATO/AA / Born in / Né à / Geboren in

Il. / On / Le / Am

ENTRO STRUTTURA FORMATIVA / Vocational training structure-organization / Organisation ou structure de formation / Berufsausbildungsanstalt oder -gehülfe

SEDE / Town / Lieu / Sitz

Venezia, li

Direzione Regionale Formazione / IL DIRIGENTE REGIONALE

Al sensi della legge 845/78 art. 11

5.4 - TIROCINIO PRATICO / Practical Apprenticeship / Stage Pratique / Praktische Ausbildung DURATA (espresso in ore) / Length (in hours) / Durée (exprimée en heures) / Dauer (in Stunden bzw. in Tagen)

1 2 3 4

NUMERO DELLA ORGANIZZAZIONE / Name of the organization / Nom de l'organisation / Name der Organisation

SEDE DI SVOLGIMENTO / Location of apprenticeship / Lieu d'apprentissage / Ort der Lehre

1 2 3 4

5.5 - ALTRE ESPERIENZE PRATICHE / Other practical experiences / Autres expériences pratiques / Andere praktische Erfahrungen DURATA (espresso in ore) / Length (in hours) / Durée (exprimée en heures) / Dauer (in Stunden bzw. in Tagen)

1 2 3

MODALITÀ / Conditions / Modalités / Modalität

1 2 3

6 - TIPO DI PROVE DI VALUTAZIONE FINALE / Final valuation tests / Type d'épreuves d'évaluation finale / Art der Abschlussprüfungen

COLLOQUIO / Oral / Entretien / Gespräch

PROVE SCRITTE / Written / Épreuves écrites / Schriftliche Prüfungsarbeiten

PROVA PRATICA O SIMULATA / Practical / Épreuve pratique ou simulation

ALTRO / Other / Autre / Andere

7 - ANNOTAZIONI INTEGRATIVE / Other comments / Notes Complémentaires / Ergänzende Bemerkungen

COD. ENTE COD. INTERVENTO TIPOLOGIA ANNO FORMATIVO

AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO DELIBERAZIONE DI GIURIA DECRETO DIRIGENZIALE N DEL

ALTRO / Other / Autre / Andere

B)



ATTESTATO DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

Vocational training certificate / Attestation de qualification professionnelle / Berufsbezeichnungszeugnis

DENOMINAZIONE DELLA ABILITAZIONE / Qualification level denomination / Denomination de la qualification / Qualifizierungsbezeichnung

ACCONCIATORE

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE / Qualification level / Niveau de qualification / Qualifizierungsniveau

FORMAZIONE SUPERIORE

Conferito al Candidato

Awarded to candidate / Attribué au candidat / Erteilt dem Bewerber

(Cognome/Surname/Nom-Famille/nachname)

NATO/AA / Born in / Né a / Geboren in

It / On / Le / Am

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA / Vocational training structure-organization / Organisation ou structure de formation / Berufsausbildungsanstalt oder -gefueg

SEDE / Town / Lieu / Sitz

Venezia, li

Direzione Regionale Formazione / IL DIRIGENTE REGIONALE

rt

Visarsi della legge 845/78 art. 14

5.4 - TIROCINIO PRATICO / Practical Apprenticeship / Stage Practice / Praktischstage Ausbildung / DURATA (espresso in ore) / Length (in hours) / Durée (exprimé en heures) / Dauer (in Stunden/Periode)

1 2 3 4 / NOMI E RTI ORGANIZZAZIONE / Name of the organization / Nom de l'organisation / Name der Organisation

SEDE DISOLGIMENTO / Location of apprenticeship / Lieu d'apprentissage / Ort der Lehre

5.5 - ALTRE ESPERIENZE PRATICHE / Other practical experiences / Autres expériences pratiques / Andere praktische Erfahrungen / DURATA (espresso in ore) / Length (in hours) / Durée (exprimé en heures) / Dauer (in Stunden/Periode)

1 2 3 / MODALITÀ / Conditions / Modalités / Modalität

6 - TIPO DI PROVE DI VALUTAZIONE FINALE / Final valuation tests / Type d'épreuves / d'évaluation finale / Art der Abschlussprüfungen

COLLOQUIO / Oral / Entretien / Gespräch

PROVE SCRITTE / Written / Épreuves écrites / Schriftliche Prüfungsarbeiten

PROVA PRATICA O SIMULATA / Practical / Épreuve pratique ou simulation

/ Praktische Prüfung oder Simulation

ALTRO / Other / Autre / Andere

7 - ANNOTAZIONI INFORMATIVE / Other comments / Notes Complémentaires / Ergänzende Bemerkungen

COO ENTE / COD. INTERVENTO / TIPOLOGIA / FS/SPE / ANNO FORMATIVO / AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO / DECRETONE DI GIURTA / DECRETO DIRIGENZIALE / N / DEL / ALTRO / Other / Autre / Autres



REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE
Direzione Regionale Formazione

**Abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di
Acconciatore**

(Legge del 17.08.2005 n. 174 art. 3 comma 1 lettera b e art. 6 comma 5 lettera b e comma 6)

Competenze Tecnico-Professionali

- Organizzare e mantenere l'ambiente di lavoro nel rispetto delle norme igieniche, di sicurezza sul lavoro e di salvaguardia ambientale;
- Gestire l'attività contabile e amministrativa;
- Selezionare e gestire il personale;
- Organizzare la promozione dell'attività professionale;
- Gestire i rapporti con banche, associazioni di categoria, ecc.;
- Gestire i rapporti con i fornitori ed organizzare il magazzino;
- Fornire consulenza d'immagine.

RILASCIATO A

(Cognome e Nome)

NATO/A A

IL

CHE HA SUPERATO L'ESAME PREVISTO NELL'ANNO AL TERMINE DELL'INTERVENTO DI
FORMAZIONE N. DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO AUTONOMO DELL'ATTIVITA'
PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE, DELLA DURATA DI N. 350 ORE AUTORIZZATO DALLA REGIONE
VENETO, CON N. DEL .

CODICE ENTE

ENTE GESTORE

SEDE INTERVENTO

Venezia, li

Il Presidente
Della Commissione d'esame

Direzione Regionale Formazione
IL DIRIGENTE REGIONALE

n°



ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE
 Vocational training certificate
 Attestation de qualification professionnelle
 Berufsbezeichnungszertifikat

Conseguito in
 Achieved in / Erworben in

PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
 EXPERIMENTAL COURSES OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING
 COURS EXPERIMENTAL DE EDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE
 EXPERIMENTELLE WEGE IN DEM BEREICH DES SCHULSYSTEMS UND DER BERUFBILDUNG

(CONFERENZA STATO REGIONI, CITTA' E AUTONOMIE LOCALI - ACCORDO QUADRO 19 GIUGNO 2008)
 DENOMINAZIONE DELLA QUALIFICA / Qualification level denomination / Dénomination de la qualification / Qualifizierungsbezeichnung

OPERATORE DEL PENSARE; ACCORDIATORE

LIVELLO DI QUALIFICAZIONE / Qualification level / Niveau de qualification / Qualifizierungsniveau

FORMAZIONE INIZIALE

Europeo: Secondo livello (Decisione del Consiglio 85/368/CEE)
 European level: Second level (Council Decision 85/368/EEC)
 Au niveau européen: Second niveau (Décision du Conseil 85/368/CEE)
 Auf europäischer Ebene: Zweites niveau (Entscheidung des Rates 85/368/CEE)

Conferito al candidato
 Awarded to candidate / Attribué au candidat / Dem Kandidat erteilt

(Cognome/Surname/Nom/ Familienname) (Nome/Name/Prénom/Name)

NATO/AA / Born in / Né à / Geboren in

IL / On / Le / Am

ENTE O STRUTTURA FORMATIVA / Vocational Training Institution/Education Provider / Organisation ou structure de formation / Bildungsanstalt oder Bildungsträger

SEDE / Place / Lieu / Sitz

Venezia, II

Direzione Regionale Istruzione
 IL DIRIGENTE REGIONALE

Al sensi della legge 845/78
 In accordance with Law n. 845/78 / Conformément aux lois n. 845/78

Il presente attestato ha validità nazionale
 This certificate is valid at national level / Ce certificat est valide au niveau national / Dieses Zeugnis ist auf nationaler Ebene gültig

6.2 - TIROCINIO / Apprenticeship training / Stage / Lehre und praktische Ausbildung
 DURATA (in ore) / Length (in hours) / Durée (in heures) / Dauer (in Stunden)

1. 2. 3. 4.
 NOME DELL'ORGANIZZAZIONE / Name of the organization / Nom de l'organisation / Name der Organisation

SEDE DI SVOLGIMENTO / Place of apprenticeship training / Lieu d'apprentissage / Ort und Sitz der Lehre

1. 2. 3. 4.
 6.3 - ALTRE ESPERIENZE PRATICHE / Other practical experiences / Expériences pratiques additionnelles / Andere praktische Erfahrungen

DURATA (in ore) / Length (in hours) / Durée (in heures) / Dauer (in Stunden)

1. 2. 3.
 MODALITÀ / Kind of experience / Modalités / Andere Erfahrungswannen

1. 2. 3.
 CONTESTO DI ATTUAZIONE / Context / Contexte / Kontext

7 - TIPO DI PROVE DI VALUTAZIONE FINALE / Final evaluation tests / Type d'épreuves d'évaluation finale / Typologie der Abschlussprüfungen

COLLOQUIO / Oral exam / Entretien / Kolloquium (mündlich)

PROVE SCRITTE / Written test / Épreuves écrites / Schriftliche Prüfungen

PROVA PRATICA O SIMULAZIONE / Practical test or simulation / Épreuve pratique ou simulation

/ Praktische Prüfung oder Simulation

ALTRO / Other / Autre / Anderes

8 - ANNOTAZIONI INTEGRATIVE / Other comments / Notes Complémentaires / Ergänzende Bemerkungen

COG. ENTE COD. INTERVENTO TIPOLOGIA FICISIT ANNO FORMATIVO

AUTORIZZATO CON PROVVEDIMENTO DELIBERAZIONE IN GIUNTA N. DEL

DECRETO DIRIGENZIALE N. DEL

ALTRO / Other / Autre / Anderes

E)

REGIONE DEL VENETO
CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LAVORATORI

Ente gestore: ENIPLA

ENTE NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
Prof. N. _____ (Costituito a norma della Legge 264 del 29 Aprile 1949)
Data: 13 LUG 1978

ATTESTATO
DI QUALIFICA PROFESSIONALE

Si attesta che la Signora _____
nata a _____ il _____ ha frequentato
nell'anno 75/76 il corso n. 114 VR PARRUCCHIERA
riconosciuto dalla Regione, nell'ambito del programma di formazione
professionale dei lavoratori, ed ha superato con esito positivo le prove
finali di esame conseguendo la qualifica di:

PARRUCCHIERE PER SIGNORA

Il presente attestato, valido agli effetti dell'art. 1 della Legge 14-11-67
n. 1146, viene rilasciato a conclusione del ciclo di preparazione
professionale della durata 9 MESI IN 900 ORE

Verona, li 30/8/1978

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

IL DIRETTORE DEL CENTRO







Per convalida dell'attestato ai fini della registrazione all'Ufficio di Collocamento della qualifica conseguita.

DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO



IL DIRETTORE
(Dott. Salvatore *Alberici*)




REGIONE DEL VENETO

GIUNTA REGIONALE

Dipartimento per i Servizi Formativi

ENTE GESTORE *EMPIA - Sede Regionale Istruzione Professionale Lavoratori*
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE *Schibito "Suzik" - Stradone Porta Palia 2 - Verona*

Attestato di Qualifica Professionale

Si attesta che *[redacted]* n. *[redacted]* nato a *[redacted]* il *[redacted]* ha concluso nell'anno formativo *1983/84* un ciclo di preparazione professionale della durata di *anni due* ed ha superato, con esito positivo, le prove finali d'esame del corso n. *1983/84 - 92* riconosciuto dalla Regione, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 59 del 13 settembre 1978, conseguendo la *qualifica* di:

- Sarcenchiatore per Sigarette -

Il presente attestato viene rilasciato ai sensi dell'articolo 14 della Legge 21 dicembre 1978 n. 845 ed è valido ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento con la qualifica conseguita e costituisce titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

Verona, il *11-7-1984*

ENTE GESTORE
Centro di Formazione Professionale
IL DIRETTORE

[Signature]



REGIONE REGIONALE DEL VENETO

Dipartimento per i Servizi Formativi
IL DIRETTORE

[Signature]

F)



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

PS 60117

PC

Data 25 MAG. 2009

Protocollo N° 232K11/59.05/D.800.01.1 Allegati N° 1

Oggetto Legge n. 174/05 "Disciplina dell'attività di acconciatore" – Comunicazione.



A tutti i Comuni del Veneto

Loro Sedi

e, p.c.

All' A.N.C.I. Veneto

Via Rossi, 35

35030 Rubano (PD)

Comune di Jesolo
Ente: C_0388
Prot: (A) 2009/0032453 del 04/06/09
Class: 1103



Spett.le Comune
Settore Attività Produttive

Facendo seguito alla nota informativa inviata dalla Direzione Artigianato in data 7 aprile 2009, prot. n. 191036/59.05/D.800.01.1 avente ad oggetto "Leggi n. 1/90 e n. 174/05. Requisiti di accesso all'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore. Attestati di qualifica e di abilitazione professionale", si ritiene opportuno trasmettere l'allegata nota 26 novembre 2008, prot. n. 628040/59.05/E.800.01.1 "Abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174. Disciplina dell'attività di acconciatore" che evidenzia la disciplina giuridica da applicare a coloro che hanno ultimato o iniziato l'esperienza professionale di cui alla legge n. 161/63 prima dell'entrata in vigore della legge n. 174/05, vale a dire prima del 17 settembre 2005.

Cordiali saluti.

Dirigente Regionale
Vittorio Serocco

Per informazioni:

D.ssa Adanella Peron
Dirigente Servizio disciplina attività artigiane e politiche per l'artigianato
Tel. 041-2795823
adanella.peron@regione.veneto.it

Dott. Polesello Luca
Resp. Ufficio Segreteria C.R.A.
Tel. 041-2795879
luca.polesello@regione.veneto.it

Direzione Artigianato
Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041-2795891 - fax 041-2795894
E-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

Giunta regionale

Data

22/01/2006

Protocollo N° 028010/5805/E.300.01.1 Allegati N°

Oggetto

Abilitazione all'esercizio della professione di acconciatore ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore".

RACCOMANDA DELLA A.R.

Alle C.P.A. del Veneto

Alla C.R.A. Veneto

Alla Confartigianato
Federazione Regionale

Alla C.N.A.
Federazione Regionale

Alla CASARTIGIANI
Federazione Regionale

Alla C.L.A.A.I.

All'ANCI Veneto

Alla Direzione Formazione

LORO SEDI

Con nota del 30 gennaio 2006, prot. n. 61772/49.02, la scrivente Direzione, nel delineare la disciplina da applicare nella fase di transizione tra il regime di cui alla legge n. 161/1963 e quello della legge n. 174/05, evidenziava come la qualifica di "acconciatore" dovesse essere riconosciuta a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 174/05, avessero maturato i requisiti per ottenere l'abilitazione professionale secondo la previgente normativa.

Analogo trattamento doveva essere esteso anche ai soggetti che, nelle more dell'emanazione della disciplina regionale ai sensi dell'articolo 4 della sopravvenuta normativa statale avessero concluso il percorso abilitativo previsto dalla legge n. 161/63 qualora lo stesso fosse stato intrapreso prima dell'entrata in vigore della legge 174/05. Nel periodo transitorio le Commissioni provinciali per l'artigianato restavano competenti a rilasciare le **qualificazioni professionali**.

Il citato art. 4 della legge 174/05, al comma 1, prevede che "....le regioni disciplinano l'attività professionale di acconciatore e, previa determinazione di criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono i contenuti tecnico - culturali dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli esami di cui all'articolo 3, comma 1, **individuando gli standard di preparazione tecnico - culturale ai fini del rilascio dei titoli di abilitazione professionale di cui all'articolo 3 in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale.**"

Direzione Artigianato
Corso del Popolo, 14 - 30172 Mestre-Venezia
Tel. 041 2795891 - fax 041 2795894
E-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it



In data 29 marzo 2007 la Conferenza Stato – Regioni ha sancito l'Accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero delle Attività Produttive, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore ai sensi della legge 174/05. Il suddetto Accordo individua l'ambito di esercizio della competenza delle regioni nella definizione degli standard formativi, nella programmazione e organizzazione dei corsi e dell'esame finale per il conseguimento dell'abilitazione professionale. Al riguardo, si sottolinea che lo standard professionale della figura dell'acconciatore ha la finalità, tra l'altro, di assicurare il riconoscimento delle competenze acquisite a livello sia nazionale che europeo.

In attuazione del citato Accordo, con provvedimento della Giunta regionale n. 1272 del 8 maggio 2007 sono stati approvati i contenuti tecnico – culturali dei programmi e dell'organizzazione delle prove d'esame finali per lo svolgimento dei percorsi formativi e degli esami finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore.

Con l'approvazione della citata dgr la Regione Veneto ha, quindi, attuato quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 174/05, mentre la definizione delle modalità di avvio e di esercizio dell'attività sono state rinviate all'adozione di un successivo provvedimento normativo ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo.

A partire dalla data di pubblicazione della dgr 1272/07 (29 maggio 2007) possono essere **abilitati** all'esercizio dell'attività di acconciatore soltanto i soggetti che hanno seguito il percorso lavorativo e formativo ivi descritto, **con superamento con esito positivo del relativo esame finale.**

In conclusione, a partire dal 29 maggio 2007, per esercitare ex novo l'attività di acconciatore è necessario conseguire apposita abilitazione professionale, previo superamento di specifico esame, rilasciata dalla Direzione Formazione per il tramite degli enti accreditati ai sensi della l.r. 19/02 per l'ambito della formazione superiore e/o continua. L'attestato di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 174/05 è stato approvato con provvedimento della Giunta regionale n. 1404 del 6 giugno 2008 (allegato E). L'attestato di abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di acconciatore ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) della citata normativa è, invece, in corso di approvazione.

Restano comunque salvi i diritti quesiti, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 6 della legge 174/05 e meglio specificati nella nota della scrivente Direzione 30 gennaio 2006, per coloro che all'entrata in vigore della norma statale erano in possesso dei requisiti di qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di parrucchiere per uomo o per donna di cui alla legge 161/63 (anche se non ancora verificati ed accertati dalle Commissioni provinciali per l'artigianato) o avevano già iniziato (anche se non ancora concluso) il percorso lavorativo previsto dalla citata legge 161/63 ai fini del conseguimento della relativa qualificazione professionale.

Di conseguenza, le Commissioni provinciali dell'artigianato continueranno a verificare ed accertare il possesso della qualifica di acconciatore (rectius: dei requisiti di qualificazione professionale) che l'art. 6, comma 2 della legge 174/05 equipara all'abilitazione professionale di cui all'art. 3 citato, **esclusivamente con riferimento a coloro che si trovano nelle condizioni sopra descritte.**

Si richiama, da ultimo, la competenza delle C.P.A. ad accertare il possesso dell'abilitazione all'esercizio autonomo dell'attività professionale di acconciatore ai fini dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4 e 16, comma 1, punto 1) della l.r. n. 67/87. Analogamente provvederanno i comuni o gli sportelli unici attività produttive per le attività di acconciatore non aventi natura artigiana. In materia si ricorda che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge 174/05 "per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale".



giunta regionale

Infine, per quanto attiene la spendibilità delle abilitazioni professionali rilasciate dalle altre regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, si ritiene che in conformità all'Accordo sancito dalla Conferenza Stato - Regioni in data 29.03.07, con la pubblicazione della dgr 1272/07 e l'avvio dei percorsi formativi ivi disciplinati, possano considerarsi valide nella Regione Veneto esclusivamente le abilitazioni rilasciate secondo gli standard professionali e di certificazione finale di cui all'Accordo citato.

Considerata l'importanza della materia, si prega i destinatari in indirizzo di dare la massima diffusione ai contenuti della presente nota.

Ringraziando per la collaborazione si porgono i più cordiali saluti.

Il Dirigente Regionale
Vittorio Scrocco

Referenti istruttoria:

D.ssa Adanella Peron (tel 0412795823)

Dirigente Servizio disciplina attività artigiane e politiche per l'artigianato

Responsabile del procedimento:

Vittorio Scrocco, Dirigente Direzione Artigianato

PC



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comune di Jesolo

ENTRATA C.C.388

Prot: (A) 2009/0073004 del 01/12/09

Class: 1103



Data **23 NOV. 2009** | Protocollo N° **653570** | Class.: **E.800.01.1** | Prat. | Fasc. | Allegati N°

Oggetto: Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore". **Nota informativa.**



**A tutti i Comuni del Veneto
Loro sedi**

**All'ANCI Veneto
Via Rossi, 35
35030 Rubano (PD)**

**Alla CNA Veneto
Via della Pila 3/B int. 1
30175 Marghera-Venezia**

**Alla Confartigianato del Veneto
Via Volta, 38
30175 Marghera-Venezia**

**Alla Casartigiani Veneto
Viale delle industrie 19/c/11
30175 Marghera-Venezia**

**Alla Commissione regionale per l'artigianato
Fondamenta S. Lucia
Cannaregio, 23
30121 Venezia**

**e p.c. Alla Direzione Formazione
Fondamenta S. Lucia
Cannaregio, 23
30121 Venezia**

In data 11 novembre 2009 è entrata in vigore la legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore", pubblicata sul BUR n. 88 del 27 ottobre 2009 e reperibile sul sito internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it). La legge regionale dà attuazione alla legge 17 agosto 2005, n. 174 e determina la contestuale disapplicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142.

Al fine di facilitare gli adempimenti previsti dalla nuova normativa se ne richiamano di seguito gli aspetti più importanti ed innovativi:

standard professionale della figura dell'acconciatore (artt. 1, 3 e 8)

*Direzione Artigianato
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia
Tel. 041-2795891 - Fax 041-2795894
e-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it*



La legge regionale segna il completo recepimento dello standard professionale della figura dell'acconciatore, quale delineato sulla base dell'Accordo 29 marzo 2007 n. 65/CSR recante "Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore, ai sensi della legge 17 agosto 2005, n. 174". Al riguardo, si richiama la precedente nota 26.11.2008, prot.n. 628040/5905/E.800.01.1, per ribadire che, in attuazione del suddetto Accordo, la Giunta regionale, con provvedimento n. 1272 del 8 maggio 2007, ha approvato i contenuti tecnico – culturali dei programmi e dell'organizzazione delle prove d'esame per lo svolgimento dei percorsi formativi e degli esami finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore.

Pertanto, già a partire dalla data di pubblicazione della citata dgr (29 maggio 2007), **l'attività di acconciatore può essere esercitata esclusivamente da coloro che sono in possesso della relativa abilitazione professionale**, vale a dire da coloro che hanno seguito il percorso formativo e lavorativo di cui all'art. 3 della legge n. 174/05, con superamento con esito positivo dell'esame finale.

Si richiama l'attenzione sull'articolo 3, comma 6 della l.r. n. 28/09 secondo cui, ai fini del conseguimento dell'abilitazione professionale di acconciatore, sono riconosciuti validi esclusivamente i percorsi formativi riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano che corrispondano nei contenuti e nell'organizzazione a quanto previsto dall'Accordo citato.

soppressione della funzione certificatoria delle Commissioni provinciali per l'artigianato (art. 8)

Com'è noto la legge n. 1142/70 attribuiva alle Commissioni provinciali per l'artigianato il compito di verificare e certificare la sussistenza dei requisiti di qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di barbiere, parrucchiere e mestieri affini.

Dal momento che tale funzione certificatoria trovava il proprio fondamento giuridico in una norma ormai disapplicata, ne consegue che il compito di verificare il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di acconciatore, a far data dal 11 novembre 2009, spetta ai Comuni, che vi provvederanno in sede di presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, secondo capoverso della Legge n. 241/90;

salvaguardia dei diritti quesiti (art. 6 Legge n. 174/05)

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge n. 174/05 "i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge (17.09.2005) sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3."

Inoltre, all'articolo 6, comma 7 della legge citata è previsto che "a coloro i quali, alla data in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività".

Direzione Artigianato

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia

Tel. 041/2795891 - Fax 041/2795894

e-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it



Considerato che la legge n. 1142/70 non trova applicazione neppure rispetto a tali fattispecie, la funzione di verifica e di accertamento della sussistenza (alla data del 17.09.2005) dei requisiti di qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di barbiere e di acconciatore sarà svolta dai Comuni, sempre in sede di presentazione della D.I.A.;

trasferimento d'azienda (art. 5)

Il trasferimento d'azienda per atto tra vivi o mortis causa avviene con la semplice presentazione, al Comune competente per territorio di una comunicazione entro trenta giorni dalla data del trasferimento stesso. Il subentrante, se in possesso dei requisiti professionali, potrà comunque da subito iniziare l'attività;

orari (art. 2, commi 5 e 6)

Le imprese esercenti l'attività di acconciatore potranno rimanere aperte tutti i giorni della settimana, dalle ore sette alle ore ventidue, con il limite delle tredici ore giornaliere. In ogni caso, vige l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, salve le eventuali deroghe concesse dai Comuni, anche in funzione della loro economia prevalentemente turistica, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative;

sanzioni (art. 7)

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che l'art. 7 della l.r. n. 28/09 individua delle specifiche fattispecie punite con sanzione amministrativa pecuniaria, mentre la norma di chiusura, di cui al comma 4 dell'articolo citato, prescinde dalla previsione dell'art. 7 bis del Testo Unico Enti Locali, fissando l'ammontare della sanzione da euro 250,00 ad euro 1.000,00.

regolamento comunale (art. 4)

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della citata legge regionale, vale a dire entro il 10 maggio 2010, i Comuni dovranno adottare un proprio regolamento di disciplina dell'esercizio dell'attività di acconciatore, sulla base di uno schema tipo che la Giunta regionale dovrà approvare entro il 10 gennaio 2010.

Ciò premesso, si segnala che è quasi ultimata la fase istruttoria di predisposizione del regolamento tipo regionale, il quale conterrà norme riferite non solo all'attività di acconciatore, ma anche a quelle di estetista, barbiere ed altre attività similari.

Dal momento che la verifica del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di acconciatore, come quella per l'esercizio dell'attività di estetista, può risultare complessa, soprattutto nel caso di attestati rilasciati da altre Regioni, la Direzione Artigianato è a disposizione per ogni forma di collaborazione ritenuta opportuna.

Proprio per facilitare i Comuni nell'esercizio di queste nuove competenze, la scrivente Direzione intende organizzare, a partire dal gennaio 2010, degli incontri formativi che coinvolgeranno coloro che all'interno degli uffici comunali si occupano delle attività di acconciatore e di estetista. Al fine di organizzare detti incontri, si pregano gli interessati ad inviare la propria adesione, completa di nome, cognome, recapito telefonico ed indirizzo e-mail,

Direzione Artigianato
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia
Tel. 041/2795891 - Fax 041/2795894
e-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it



entro il 23 dicembre 2009, ai seguenti indirizzi di posta elettronica.
luca.polesello@regione.veneto.it – adanella.peron@regione.veneto.it.

In attesa di un cortese e sollecito riscontro si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

Vittorio Scrocco

D.ssa Adanella Peron (tel 041 2795823)
Dirigente Servizio disciplina attività artigiane e politiche per l'artigianato

Dott. Luca Polesello
Responsabile Ufficio Segreteria C.R.A. (041 2795879)



PC

Data 26 GEN, 2010 | Protocollo N° 13156 | Class.: E.800.01.1 | Prat. | Fasc. | Allegati N°

Oggetto: Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore". Definizione del termine finale di applicazione della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142. Nota informativa.

A tutti i Comuni del Veneto

All'ANCI Veneto

Alla Confartigianato
Federazione Regionale

Alla C.N.A.
Federazione Regionale

Alla CASARTIGIANI
Federazione Regionale

Alla C.L.A.A.I.

E p. c. Alla Direzione Formazione

LORO SEDI

Con nota del 23 novembre 2009, prot. n. 653570, reperibile sul sito internet della Regione del Veneto (www.regione.veneto.it), si sintetizzavano gli aspetti più rilevanti della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore". In particolare, si evidenziava come, con la disapplicazione della legge n. 1142 del 1970, il compito di verificare il possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di acconciatore, a far data dal 11 novembre 2009, spettasse ai Comuni in sede di presentazione della DIA. Occorre precisare che i Comuni devono esclusivamente accertare il possesso dei requisiti professionali ai fini dell'inizio attività, ma non sono tenuti a rilasciare alcuna certificazione all'interessato. Ciò sta a significare che, in assenza di una specifica previsione normativa, i Comuni non sono subentrati alle Commissioni provinciali per l'artigianato nella funzione impropriamente detta di "certificazione della qualifica di acconciatore".

Si rende, inoltre, necessario definire il termine finale di applicazione della legge n. 161/63 alla luce del combinato disposto degli artt. 6, comma 2 e 7 della legge n. 174/05 con l'art. 8, comma 2 della l.r. n. 28/09. In effetti, l'effettiva operatività del nuovo percorso di acquisizione dell'abilitazione di acconciatore, quale delineato dall'art. 3 della legge n. 174/05, richiedeva l'emanazione di atti di competenza statale e regionale. Come noto tali atti si sono concretizzati:

Direzione Artigianato

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia

Tel. 041/2795891 - Fax 041/2795894

e-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it



giunta regionale

- nell'Accordo tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, il Ministero delle Attività Produttive, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dello standard professionale nazionale della figura dell'acconciatore ai sensi della legge 174/05. Accordo successivamente sancito dalla Conferenza Stato – Regioni in data 29 marzo 2007;

- nel provvedimento della Giunta regionale n. 1272 del 8 maggio 2007 (pubblicato sul BUR in data 29 maggio 2007) con cui sono stati approvati i contenuti tecnico – culturali dei programmi e dell'organizzazione delle prove d'esame finali per lo svolgimento dei percorsi formativi e degli esami finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore;

- da ultimo, nella legge regionale n. 28/09 che ha dato definitiva attuazione alla legge n. 174/05 e ha disposto la disapplicazione nel Veneto della previgente legge n. 161/63.

Nelle more della predisposizione degli atti di attuazione dell'art. 3 della legge n. 174/05, ha continuato a trovare applicazione la legge n. 161/63, in conformità a quanto previsto dal citato art. 7 della legge n. 174/05. In particolare, il termine finale di vigenza della legge 161/63, limitatamente alle modalità di acquisizione dell'abilitazione professionale, è stato identificato dall'art. 8, comma 2 della l.r. n. 28/09 con l'adozione della dgr n. 1272/07, o meglio con la data della sua pubblicazione sul BUR..

Pertanto, nell'attività di verifica del possesso dei requisiti professionali, i Comuni continueranno ad applicare l'art. 2 della legge n. 161/63 sino al termine finale del 27 maggio 2007 conformandosi ai criteri già seguiti dalle Commissioni provinciali per l'artigianato del Veneto.

Di conseguenza, l'abilitazione professionale di acconciatore è da intendersi acquisita da coloro che entro il 27 maggio 2007 risultavano in possesso di uno dei seguenti requisiti, distinti tra percorso lavorativo e percorso formativo:

PERCORSO LAVORATIVO

- 1. 2 anni** di attività lavorativa come dipendente di 3° livello in un'impresa del settore (acconciatura o parrucchiere, per uomo o per donna);
Oppure
aver svolto un periodo di apprendistato + un'attività lavorativa come dipendente di 3° livello. Il periodo totale di lavoro deve essere pari a **3 anni**;
- 2. rapporto di apprendistato della durata prevista dal CCNL di settore con successiva qualificazione.** Al riguardo, si segnala che dall'11 maggio 1992 all'31 luglio 2000 i Contratti Collettivi di categoria che si sono succeduti nel tempo consideravano utile, ai fini dell'ottenimento della qualificazione professionale, un periodo di apprendistato di 5 anni e l'inquadramento dell'interessato al I° gruppo (acconciatore maschile - acconciatore femminile - estetista). Dal 1° agosto 2000 il periodo normale di apprendistato utile ai fini dell'ottenimento della qualificazione professionale è rimasto di 5 anni con inquadramento dell'interessato al I° gruppo (acconciatore maschile - acconciatore femminile - estetista). Per gli apprendisti assunti a partire dal 1° agosto 2000, in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale attinente l'attività, il periodo di apprendistato utile è stato ridotto a 4 anni e 6 mesi;
- 3. 2 anni** di attività lavorativa qualificata (vale a dire con esercizio di mansioni corrispondenti al 3° livello di inquadramento del CCNL di settore) come collaboratore (**familiare coadiuvante**) o come **socio prestatore d'opera** in un'impresa del settore anche non artigiana.

Direzione Artigianato

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia

Tel. 041/2795891 - Fax 041/2795894

e-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

acconciatura al fine di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività di acconciatore in conformità all'art. 3 comma 1 lettera a) della legge 17 agosto 2005 n. 174.

Nel ribadire che la scrivente Direzione è a disposizione per ogni eventuale chiarimento fosse ritenuto opportuno, si coglie l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il Dirigente Regionale
Vittorio Serocco

Referenti istruttoria:

Dr Luca Polesello (tel. 0412795879)
Responsabile Ufficio CRA

D.ssa Adanella Peron (tel 0412795823)
Dirigente Servizio disciplina attività artigiane e politiche per l'artigianato

Direzione Artigianato
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 - 30121 Venezia
Tel. 041/2795891 - Fax 041/2795894
e-mail: dir.artigianato@regione.veneto.it